

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato in via provvisoria quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U. |

nella seduta dell'8 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, assieme al figlio, il 10.12.2009 si è recata presso uno sportello della convenuta *"per scudare due immobili posseduti [all'estero] in comproprietà con [suo] figlio"*.

In quell'occasione, le è stato comunicato che, oltre alla sanzione prevista, era necessario versare una commissione di Euro 600,00 cadauno in quanto l'operazione veniva svolta tramite una società fiduciaria del gruppo bancario al quale appartiene anche la banca convenuta.

Con reclamo del 2.2.2010 la cliente ha chiesto alla convenuta il rimborso di questa somma in quanto *"non necessita[va] dell'apertura di alcun conto secretato"*, banche concorrenti facevano la stessa operazione *"a costo zero"* e l'operazione era stata effettuata presso il gruppo della convenuta solo perché si era *"vicini alla scadenza"*.

La banca ha risposto con lettera del 22.2.2010, affermando di non potere accogliere la richiesta in quanto, dalle verifiche effettuate, è emerso che le *"furono fornite tutte le informazioni del caso, incluse quelle relative ai costi dell'operazione"*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con ricorso pervenuto il 15.3.2010, la ricorrente ha ribadito quanto sopra esposto e, in particolare, ha riferito di non avere *“ingenuamente [...] pensato di consultare altri istituti”* e di avere accettato di effettuare l’operazione perché *“[suo] figlio sarebbe partito il giorno successivo per motivi di lavoro e non potev[a] procrastinare l’operazione”*. Pertanto, ha chiesto la restituzione della somma pagata alla fiduciaria, anche in considerazione della circostanza che si trattava di *“regolarizzazione di immobili e non di rientro di capitali”*.

La banca ha risposto con *mail* giunta alla casella PEC il 27/4/2010.

In particolare, la convenuta ha innanzitutto precisato che la ricorrente, *“ex dipendente del gruppo, si è presentata nella tarda mattinata del 10.12.2009 presso [una] Agenzia [della convenuta] richiedendo delucidazioni in merito alle modalità e ai costi per l’adesione al cosiddetto “Scudo Fiscale” e che la convenuta, per operazioni della specie, si avvale di una fiduciaria “la quale rappresenta l’unica beneficiaria delle somme corrisposte dalla cliente pari a complessivi € 1200,00 [...]. Tali somme [...] risultano chiaramente contrattualizzate nella modulistica di “accensione” dell’incarico fiduciario sottoscritto dalla [ricorrente e dal figlio]”*.

La banca ha proseguito illustrando che *“la ricorrente, all’atto della firma, ha contestato l’onerosità delle commissioni applicate”*, ma, ricevuti ulteriori chiarimenti, assieme al figlio ha *“liberamente deciso di sottoscrivere la documentazione”*.

Ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato irricevibile per difetto di legittimazione passiva, in quanto le commissioni oggetto della controversia *“sono state percepite da altro soggetto giuridico”*; in subordine, la banca ha chiesto che il ricorso venga respinto.

La Segreteria Tecnica ha inviato copia delle controdeduzioni al delegato della ricorrente.

DIRITTO

Ai fini della decisione della presente controversia deve anzitutto esaminarsi l’eccezione sollevata dall’intermediario resistente in ordine alla carenza della legittimazione passiva.

Deve, infatti, tenersi nel debito conto che le commissioni delle quali la ricorrente ha chiesto di essere rimborsata sono state percepite da un soggetto giuridico diverso dalla banca convenuta.

Come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, è piuttosto diffuso il caso in cui un contratto venga concluso dal cliente tramite un’attività di intermediazione della banca con altro soggetto frequentemente appartenente al medesimo gruppo bancario. Tuttavia, ciò non può in alcun modo influenzare la circostanza che le parti del contratto sono il cliente, da un lato, e il soggetto terzo presentato dalla banca, dall’altro lato, e che, pertanto, le eventuali doglianze del primo relative al rapporto in essere non possono che essere fatte valere direttamente nei confronti del secondo soggetto.

L’eccezione di legittimazione passiva coglie, pertanto, nel segno.

Ad abundantiam, questo Collegio osserva anche che, nella vicenda in questione, non appaiono emergere profili tali da indurre a concludere che la volontà della cliente di stipulare il contratto alle condizioni di cui attualmente si lamenta, sia stata in qualche modo viziata dall’intermediario resistente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 915 del 10 settembre 2010

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO